

Ai gentili clienti
Loro sedi

Modello UNICO 2013 PF: la raccolta dei documenti

Gentile cliente, facendo seguito alle nostre comunicazioni precedenti, con la presente invitiamo tutti **coloro che sono obbligati alla presentazione del modello Unico PF/2013** a *leggere attentamente la presente informativa, individuando i punti di proprio interesse al fine di far pervenire allo studio, entro e non oltre il 15 maggio, tutta la documentazione necessaria alla stesura del modello.*

Soggetti interessati

Sono **obbligati** alla presentazione della dichiarazione dei redditi (Mod. Unico PF 2013) i contribuenti che:

- 2 hanno conseguito **redditi nell'anno 2013** e non rientrano nei casi di esonero (vedi di seguito);
- 3 sono **obbligati alla tenuta delle scritture contabili** (i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito.

In particolare, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi:

- 4 **i lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro** e sono in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati (CUD 2013 e/o CUD 2012), nel caso in cui l'imposta corrispondente al reddito complessivo superi di oltre euro 10,33 il totale delle ritenute subite;
- 5 **i lavoratori dipendenti che direttamente dall'INPS o da altri Enti hanno**

- percepito indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo**, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrono le condizioni di esonero indicate nelle precedenti tabelle;
- 6 i lavoratori dipendenti a cui il sostituto d'imposta ha riconosciuto **deduzioni dal reddito e/o detrazioni d'imposta non spettanti in tutto o in parte** (anche se in possesso di un solo CUD 2013 o CUD 2012);
 - 7 i lavoratori dipendenti che hanno **percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d'acconto** (per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);
 - 8 **i lavoratori dipendenti ai quali il sostituto d'imposta non ha trattenuto il contributo di solidarietà** (art. 2 comma 2 D.L. n. 138/2011);
 - 9 **i contribuenti che hanno conseguito redditi sui quali l'imposta si applica separatamente** (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione – come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi – quando sono erogati da soggetti che hanno l'obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);
 - 10 i lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati ai quali **non sono state trattenute o non sono state trattenute nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale** all'IRPEF. In tal caso l'obbligo sussiste solo se l'importo dovuto per ciascuna addizionale supera euro 10,33;
 - 11 i contribuenti che hanno conseguito **plusvalenze e redditi di capitale** da assoggettare ad imposta sostitutiva.

Nel caso in cui non siano obbligati, i contribuenti possono comunque presentare la dichiarazione dei redditi per far valere eventuali oneri sostenuti, deduzioni e/o detrazioni non attribuite o attribuite in misura inferiore a quella spettante oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel 2012 o da acconti versati nello stesso anno.

Soggetti esonerati dalla redazione del modello UNICO PF 2013

Sono **esonerati** dalla presentazione della dichiarazione i soggetti che possiedono:

- 12 **solo** il reddito derivante dall'**abitazione principale e sue pertinenze**;
- 13 **solo** redditi di **lavoro dipendente o pensione** corrisposti da un unico sostituto d'imposta obbligato ad operare le ritenute d'acconto, ovvero, da più sostituti d'imposta, dei quali l'ultimo ha effettuato il conguaglio considerando anche i redditi derivanti dai rapporti precedenti;

- 14 **solo** redditi di **lavoro dipendente** (alle condizioni di cui sopra) e redditi di fabbricati derivanti dall'**abitazione principale e relative pertinenze**;
- 15 **solo** redditi da **co.co.co. anche a progetto**, escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;

Per i tre punti precedenti, per essere esonerati è necessario che le detrazioni riconosciute per il coniuge e i familiari a carico siano effettivamente spettanti e non siano dovute le addizionali regionale e comunale

- 16 **solo redditi esenti** (quali, ad esempio, le rendite INAIL per invalidità permanente o morte, alcune borse di studio, le pensioni di guerra e sociali, le indennità di accompagnamento e gli assegni erogati a ciechi/sordi/invalidi civili, i compensi per l'attività sportiva dilettantistica fino ad € 7.500);
- 17 **solo** redditi soggetti **a ritenuta a titolo d'imposta** ovvero assoggettati **ad imposta sostitutiva**;
- 18 **solo redditi fondiari** (compresa l'abitazione principale e sue pertinenze) di importo complessivo **non superiore a € 500**;
- 19 un **reddito complessivo**:
- ✓ non superiore a **€ 8.000**, nei casi di reddito di lavoro **dipendente o assimilato più altre eventuali tipologie** di reddito, **al netto** dell'abitazione principale e relative pertinenze;
 - ✓ non superiore a **€ 7.500**, nei casi di reddito di **pensione più eventuali altre tipologie di reddito**, **al netto** dell'abitazione principale e relative pertinenze;
- 20 un reddito di **pensione** non superiore a **€ 7.500**, redditi di **terreni** di importo non superiore a **€ 185,92** e il reddito dell'**abitazione principale e relative pertinenze**;
- ✎ in tali casi per essere esonerati è necessario che il periodo di lavoro/pensione sia non inferiore a 365 giorni, che le detrazioni riconosciute per il coniuge e i familiari a carico siano effettivamente spettanti e che non siano dovute le addizionali regionale e comunale;
- 21 un reddito **complessivo, al netto** dell'abitazione principale e relative pertinenze, derivante da **pensione più eventuali altri redditi** non superiore a **€ 7.750** se il contribuente ha un'età pari o superiore a **75 anni** ed il periodo di pensione è non inferiore a 365 giorni;
- 22 un reddito derivante dall'**assegno corrisposto dall'ex coniuge più eventuali altri redditi**, al netto dell'abitazione principale e sue pertinenze, non superiore a **€ 7.500**;
- 23 redditi **assimilati a quello di lavoro dipendente** e **altri redditi** con **detrazione non rapportata al periodo** di lavoro (ad esempio, redditi da attività commerciali o di lavoro

autonomo occasionali) **non superiori a € 4.800**;

24 **solo** compensi per l'**attività sportiva dilettantistica** di importo **non superiore a € 28.158,28**.

**Condizione
GENERALE
di ESONERO**

Sono in ogni caso esonerati dalla dichiarazione i contribuenti, non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, **che hanno:**

- ✓ **un'imposta lorda corrispondente al reddito complessivo**
- ✓ **al netto della deduzione** per l'abitazione principale e relative pertinenze,
- ✓ **che diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia,**
- ✓ **delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione e/o altri redditi, e delle ritenute,**
non supera euro 10,33.

Modalità e Termini di presentazione e di versamento

Il **Modello UNICO Persone Fisiche 2013** deve essere **presentato** entro i termini seguenti:

25 dal **2 maggio 2013 al 1 luglio 2013** (il 30 giugno è domenica) se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale; tale modalità è possibile soltanto per coloro che:

26 pur possedendo redditi dichiarabili con il mod. 730, non possono utilizzare detto modello perché privi del datore di lavoro/sostituto d'imposta ovvero non sono titolari di pensione;

27 pur potendo presentare il mod. 730 devono dichiarare redditi o comunicare dati per i quali è necessario utilizzare specifici quadri del mod. UNICO (RM, RT, RW o AC);

28 devono presentare la dichiarazione per conto di un soggetto deceduto.

29 **entro il 30 settembre 2013**, se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati o a cura di un ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate.

Adempimento	Scadenza
Presentazione modello cartaceo (in posta)	Dal 2 maggio 2013 al 1° luglio 2013
Presentazione telematica	30 settembre 2013

Osserva

Qualora i contribuenti presentino il Modello oltre i termini previsti (entro 90 giorni dalla scadenza), sono tenuti ad una sanzione da 258 a 1.032 euro. Questo importo può essere evitato se entro i 90

giorni il contribuente versa spontaneamente la sanzione ridotta di 25 euro

Modalità e termini di versamento

Il termine entro il quale versare **il saldo 2012 ed il primo acconto 2013 è fissato al 17 Giugno 2013** (il 16 Giugno cade di domenica) ovvero **17 Luglio 2013 con l'applicazione della maggiorazione dello 0,40%**.

L'importo minimo da versare, ovvero rimborsabile o utilizzabile in compensazione, **pari ad € 12**, è rimasto invariato rispetto allo scorso anno.

Acconti IRPEF per l'anno 2013

Nel caso in cui il contribuente dovesse pagare anche gli acconti, questi dovranno essere versati:

30 in unica soluzione entro il 30 novembre 2012 se l'importo dovuto è inferiore ad **euro 257,52**;

31 in due rate, se l'importo dovuto è **pari o superiore ad euro 257,52**, di cui:

- ✓ la prima **entro il 17 giugno 2012** ovvero **entro il 17 luglio 2012** con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
- ✓ la seconda **entro il 2 dicembre 2013 (poiché il 30 novembre cade di sabato)**

Le principali novità del modello UNICO PF 2013

Le principali novità contenute nel Modello UNICO Persone Fisiche 2013 sono:

32 non sono dovute l'Irpef e le relative addizionali, perché sostituite dall'IMU, sul reddito dominicale dei terreni non affittati, mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle imposte sui redditi;

33 non sono dovute l'Irpef e le relative addizionali, perché sostituite dall'IMU, sul reddito dei fabbricati non locati (compresi quelli concessi in comodato d'uso gratuito e quelli utilizzati a uso promiscuo dal professionista);

34 per gli immobili esenti dall'IMU, anche se non locati o non affittati, **continuano ad applicarsi, se dovute, l'Irpef e le relative addizionali.**

35 il reddito dei fabbricati di interesse storico o artistico concessi in locazione è costituito dal maggiore importo tra la rendita catastale, rivalutata del 5 per cento e ridotta del 50 per cento, e il canone di locazione ridotto del 35 per cento.

36 per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 la detrazione d'imposta è elevata dal 36 al 50 per cento, nel limite di spesa di 96.000 euro. La stessa detrazione è estesa agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi

calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza. Infine, da quest'anno, non è più prevista la possibilità, per i contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni, di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali. Tutti i contribuenti devono ripartire l'importo detraibile in 10 quote annuali;

37 la **detrazione del 55 per cento**, relativa agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici è prorogata al 30 giugno 2013 ed è estesa anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;

38 i **contributi sanitari obbligatori per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio sanitario nazionale** versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli sono **deducibili dal reddito complessivo solo per la parte che eccede 40 euro**;

Ckeck list per la raccolta dati

E'opportuno iniziare prontamente la raccolta dei dati e dei documenti poiché alla data odierna gli elementi necessari per la compilazione della dichiarazione sono già disponibili. ***Vi raccomandiamo di non considerare ovvie o già scontate le informazioni di cui siete a conoscenza e di segnalarci tutti gli elementi in Vostro possesso anche se ritenete che lo Studio li abbia già acquisiti.***

In ogni caso, al fine di agevolare l'operazione di reperimento dati e documenti, abbiamo **predisposto una check list**, allegata di seguito, **che Vi invitiamo a leggere attentamente** individuando i punti di Vostro interesse.

Coloro che hanno già consegnato allo Studio la documentazione richiesta sono pregati comunque di prendere conoscenza di quanto segue al fine di verificare la completezza dei dati.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO